



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS  
IGLESIENTE E DEL GUSPINESE**

(D.P.C.M. 21.12.07)  
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ORDINANZA N. 12 DEL 05.12.2008

**Oggetto: Attività di messa in sicurezza d'urgenza per la rimozione dei fanghi dal canale di attraversamento stradale in Località Bindua.**

-----O-----

**IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE  
DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 22 febbraio 2008 recante la "costituzione dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio recante l'approvazione dei cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l'invio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe con la previsione degli interventi;
- ATTESO che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 lett. e) dell'Ordinanza n. 3640/08 il Piano di Bonifica sopra detto è approvato per decorrenza del termine stabilito nello stesso articolo;
- VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente 25.10.1999 n.471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE;



- VISTE le Linee Guida per la redazione dei progetti e la realizzazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie dismesse predisposte dalla Regione Sardegna, approvate dal Ministero dell'Ambiente, ed allegate al Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese più sopra citato;
- VISTO il Documento tecnico predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna relativo alla realizzazione dei siti di raccolta per la messa in sicurezza dei residui minerari approvato con prescrizioni dalla Conferenza decisoria, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 11.07.2006;
- CONSIDERATO che la società IGEA SpA, costituita ai sensi dell'art.7 comma 5 della Legge Regionale 4 dicembre 1998 n. 33, è il soggetto competente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall'EMSA confluite nella IGEA SpA;
- VISTO che l'area in argomento è coincidente con la Macro area della Valle del Rio San Giorgio-Iglesias del Piano di Bonifica di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 21 marzo 2008 sopra citata;
- CONSIDERATO che in data 28 aprile 2006 con rep. 13/2006 è stata stipulata tra la Regione Sardegna e IGEA SpA una convenzione per la redazione dei piani di caratterizzazione l'esecuzione di opere di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di emergenza nelle aree minerarie dismesse afferenti al Rio San Giorgio;
- ATTESO che la suddetta società ha presentato all'Ufficio del Commissario in data 18 aprile 2008 con nota prot. 607 la documentazione relativa all'intervento d'emergenza – Rimozione dei fanghi dal canale di attraversamento stradale in località Bindua e loro stoccaggio in deposito temporaneo;
- ATTESO che l'Ufficio del Commissario con nota prot. N. 95 del 21 luglio ha convocato apposita riunione tecnica in data 24 luglio 2008 al fine dell'esame dei documenti progettuali;
- CONSIDERATO che la relazione istruttoria preliminare predisposta dall'Ufficio del Commissario Delegato in accordo con quanto prescritto dai tecnici del settore ambientale e difesa del territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, richiede alla società IGEA SpA la presentazione di alcuni elaborati integrativi;
- ATTESO che la suddetta società in data 4 agosto 2008 con nota prot.1136/08 ha presentato all'Ufficio del Commissario l' integrazione della documentazione richiesta;
- ATTESO che la suddetta società ha presentato all'Ufficio del Commissario, in data 18 novembre 2008 con nota prot. 1510, apposita richiesta di rimozione dei fanghi rossi riversati lungo la canalizzazione di deflusso delle acque meteoriche e loro stoccaggio in un deposito temporaneo, in attesa della realizzazione del deposito preliminare, al fine della rapida risoluzione della situazione di rischio venutasi a creare in seguito ai recenti fenomeni di precipitazione eccezionale che hanno portato all'intasamento quasi totale del canale di drenaggio suddetto da parte dei fanghi rossi;
- VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio del Commissario Delegato in data 25.11.2008;
- CONSIDERATO che i materiali da asportare devono essere collocati in un deposito temporaneo predisposto in corrispondenza dell'area di asportazione e dotato di idonei presidi ambientali: in particolare, tali rifiuti potranno essere depositati previo insaccamento in sacconi di rafia di polipropilene con



sacco interno in polietilene e la gestione di tale deposito dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare, indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, deve recare una copertura, anche amovibile, tale da scongiurare l'ingresso di acque meteoriche all'interno della vasca impermeabilizzata di contenimento dei big bags;

**RITENUTO** necessario e indifferibile porre in essere gli interventi come sopra esposto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Delegato per l'emergenza nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto dell'articolo 1 della OPCM 3640/2008;

### **ORDINA**

**ART. 1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la società IGEA SpA deve provvedere alla rimozione immediata dei fanghi rossi riversati lungo la canalizzazione di deflusso delle acque meteoriche in località Bindua, e al loro stoccaggio nel deposito preliminare indicato nell'allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**ART. 2** Il deposito temporaneo funzionale all'intervento, allestito ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. m del D.Lgs 152/06, deve essere ubicato nelle immediate vicinanze del luogo di asportazione dei materiali contaminati e non nell'area di stoccaggio provvisorio indicata nella cartografia allegata e dotato degli adeguati presidi ambientali.

**ART. 3** La Provincia di Carbonia Iglesias, competente ai sensi dell'art. 59 della L.R. 9/06, stante l'aggravamento dello stato di emergenza, per la salvaguardia della pubblica incolumità deve portare a termine con assoluta urgenza il procedimento di autorizzazione, di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06, del deposito preliminare richiesto dalla società IGEA SpA per lo stoccaggio dei fanghi rossi asportati dal canale di deflusso suddetto.

**ART. 4** Il deposito preliminare di cui sopra deve essere realizzato nel rispetto del D.Lgs 152/06 e deve quindi prevedere la presenza di una idonea copertura del deposito di big bags onde evitare l'ingresso di acque meteoriche nella vasca di contenimento.

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi derivanti dall'approvazione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito web della Regione Sardegna.

**Il Commissario Delegato**

F.to Renato Soru

I.U./U.C.D  
P.P./U.C.D./Coord.Tecnico  
S.S./U.C.D./Coord.Tecnico  
A.D.M./Dir.Uff.Comm.delegato